

Bologna, 7 dicembre 2021

Prt. N.132/fvr/2021

Regolamento di attività

Elaborato con la collaborazione del Comitato dei Garanti e

approvato in Assemblea dei Soci il 7 dicembre 2021

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'attività della Fondazione in conformità agli artt. 2 e 3 dello Statuto.

Art. 2

Attività a sostegno delle vittime

1. La Fondazione interviene a tutela delle vittime di gravissimi reati dolosi commessi sul territorio regionale o riguardanti persone residenti in Emilia-Romagna. Tra questi, a titolo esemplificativo, vanno menzionati: omicidi consumati o tentati, rapine particolarmente efferate, lesioni gravissime, violenze sessuali su adulti o persone minorenni, maltrattamenti in famiglia di particolare incidenza sulla salute psicofisica e sulla libertà personale delle persone offese.
2. Le decisioni assunte dal Comitato dei Garanti contribuiscono in concreto alla tutela delle persone offese attraverso un aiuto immediato volto a limitare le conseguenze della violenza subita, prima e indipendentemente dall'accertamento della responsabilità penale del reo, e arricchiscono l'insieme dei supporti che la rete dei servizi sociali, sanitari, educativi e di assistenza è in grado di offrire.
3. Nei confronti delle vittime la Fondazione esprime un aiuto economico una tantum, per trasmettere la solidarietà concreta della comunità e sorreggerle nel percorso di ripresa dopo la violenza.
4. In casi eccezionali la Fondazione può dedicare un secondo intervento alla stessa persona offesa esplicitandone la motivazione nel verbale del Comitato dei Garanti. Ciò può avvenire ad esempio quando si ritiene necessario dare compimento a un progetto di sostegno iniziato con gli aiuti della Fondazione, e non ancora concluso, che non può essere portato a termine altrimenti, oppure quando il Comitato dei Garanti nella sua prima decisione ha esplicitato di voler contribuire alla realizzazione di un intervento di sostegno e di essere disposto a sostenerlo anche in seguito, previa verifica.
5. La Fondazione non si sostituisce alle altre istituzioni coinvolte nel supporto alle persone colpite da violenza, ma arricchisce la rete degli aiuti presente sul territorio. In tal senso, salvo casi particolari, non sostiene spese attribuite per legge ad altre istituzioni.

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

c/o Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it

6. Nei casi in cui l'istanza del Sindaco preannuncia un progetto di aiuto che coinvolgerà l'intervento di soggetti privati (psicoterapeuta, medico in libera professione, onoranze funebri, ecc.) la Fondazione non entra nel merito della scelta dell'eventuale interlocutore, poiché tale scelta spetta alla vittima oppure, se minorenni o comunque non in grado di gestire le proprie risorse economiche, all'Ente Locale che con le sue articolazioni è a conoscenza sia delle esatte condizioni delle persone offese, sia delle opportunità del territorio.
7. Nella relazione annuale, e nei periodici incontri di rendicontazione in Assemblea Legislativa, la Fondazione può segnalare alla Regione Emilia-Romagna e all'Assemblea dei Soci carenze strutturali, generali o specifiche di alcuni territori, rinvenute nella sua attività di supporto alle vittime di gravi reati dolosi.

Art. 3

Fase istruttoria

1. La procedura prende avvio quando il Sindaco rivolge alla Fondazione motivata richiesta di aiuto, di norma nell'immediatezza del reato tenendo conto del tempo necessario a contattare la vittima, a stabilire con essa un rapporto di fiducia e a verificarne le necessità immediate. Nei casi di omicidio la Fondazione rivolge i suoi aiuti ai familiari: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima. Qualora l'omicidio non sia avvenuto nel territorio regionale ma in esso vivano i familiari, la Fondazione si riserva la valutazione di un intervento nei loro confronti;
2. La richiesta può giungere a maggiore distanza dal reato nel caso in cui si venga a conoscenza dell'evento in tempi successivi, o quando il Sindaco non era consapevole dell'esistenza della Fondazione al momento del fatto o, ancora, qualora non sia stato possibile provvedere nell'immediatezza ma gli effetti del reato continuino a riverberarsi sulla vita della persona offesa. In nessun caso la Fondazione interviene per reati consumati anteriormente alla propria costituzione.
3. La richiesta del Sindaco deve avere forma scritta e può essere trasmessa anche per via telematica. Comprende una relazione generale su: il fatto reato, i danni provocati, le condizioni della persona offesa, gli aiuti già disponibili e quelli ulteriormente necessari. Ad essa possono essere allegati: atti relativi all'accertamento del reato (quando non è ancora stata emessa sentenza possono essere introdotti nell'istanza la denuncia querela, il rinvio a giudizio, l'ordine di protezione o il decreto emessi dall'Autorità Giudiziaria ordinaria o minorile a tutela della vittima, ecc.), alle condizioni di salute fisica o psichica della persona offesa (es. certificati medici) e ogni ulteriore documentazione che l'Ente Locale riterrà rilevante per la migliore comprensione delle violenze avvenute, delle loro conseguenze e delle necessità che le persone offese dovranno affrontare.

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

c/o Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it

4. Entro 15 giorni dall'arrivo della richiesta del Sindaco il Direttore ne verifica i criteri minimi di ammissibilità – che il reato sia doloso, che abbia colpito un cittadino emiliano-romagnolo o sia accaduto entro i confini regionali, che sia stata depositata una denuncia o che sia in essere un procedimento penale – e redige una sintesi dell'istanza da sottoporre al Comitato dei Garanti nella prima seduta utile, comunque non oltre due mesi dalla ricezione della documentazione. In caso di dubbio sull'ammissibilità della richiesta di aiuto si confronta con il Presidente oppure con il Vice Presidente della Fondazione.
5. Nel caso in cui l'istanza risulti mancante di alcuni elementi essenziali sulla descrizione del reato e dei suoi effetti, o sulle necessità delle persone offese, il Direttore approfondisce l'istruttoria richiedendo al Sindaco inviante di fornire ulteriori elementi conoscitivi. In tali casi i termini per l'istruttoria si prolungano per il tempo necessario a concludere specifici adempimenti – es. ricezione di documenti, definizione di una condizione di malattia correlata al reato.
6. Quando un Sindaco richiede interventi che dovrebbero essere già garantiti dal sistema sanitario o di assistenza – ad es. un contributo per il collocamento in sicurezza di madre e bambini vittime di violenza familiare, spettante all'Ente Locale, o il sostegno psicoterapeutico per minorenni maltrattati, di competenza dell'AUSL – la Fondazione richiede di esplicitare le ragioni per le quali il sistema dei servizi non è in grado di assolvere ai compiti normativamente assegnati.

Art. 4

Fase decisionale

1. Il Comitato dei Garanti determina se accogliere o meno l'istanza del Sindaco e, in caso affermativo, definisce un aiuto variabile tra i 2.500 e i 12.500 Euro. Questo range può essere derogato per autonoma decisione del Comitato in modo motivato ed esplicitato nel verbale della riunione. Di ogni deroga eventualmente decisa dal Comitato dei Garanti verrà data comunicazione alla prima Assemblea utile.
2. La fissazione della cifra viene valutata dai Garanti di volta in volta e tiene conto di diversi fattori: la gravità del reato e il perdurare dei suoi effetti sulla vita delle vittime; il numero delle persone coinvolte; eventuali condizioni di vulnerabilità quali presenza di persone minorenni, disabili, anziane.
3. Quando, in caso di omicidio, un reato colpisce più persone con diversi tipi di legame con la vittima – figli, coniuge, genitori, fratelli – il Comitato dei Garanti può individuare come vittima primaria una o alcune delle persone offese, perché particolarmente colpite dal crimine e/o per particolari condizioni di fragilità, e orientare gli aiuti verso di esse.
4. Data la particolarità, la varietà e la gravità dei fatti presi in esame il Comitato dei Garanti può, all'unanimità, derogare in modo motivato dalle previsioni del presente regolamento, fatto salvo il rispetto dello Statuto della Fondazione.

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

c/o Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it

5. Nei casi in cui non sia possibile riunire entro due mesi dall'istanza il Comitato dei Garanti, o ancor prima se vengono presentate richieste di aiuto di particolare gravità e urgenza, il Direttore può assumere la decisione sugli aiuti per le vie brevi ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione, tenendo conto delle precedenti decisioni del Comitato in casi analoghi e dopo essersi consultato, anche per via telematica o telefonica, con almeno due componenti del Comitato dei Garanti. I pareri raccolti telefonicamente vengono verbalizzati dal Direttore.
6. Nell'assegnazione degli aiuti la Fondazione può esprimere delle linee d'indirizzo sull'impiego dei fondi (spese per la casa, per lo studio dei bambini, supporto psicologico, ecc.) ma non individua in modo rigido gli interventi da finanziare e non verifica l'impiego dei fondi, poiché riconosce alla persona offesa la responsabilità ultima di destinare il denaro ai bisogni che avverte come prioritari.
7. Nei casi in cui la vittima non sia in grado di gestire in modo autonomo gli aiuti a lei destinati, la Fondazione individua ogni volta che è possibile un familiare come beneficiario (es. un genitore non coinvolto nel reato nel caso di vittima minorenni, oppure un figlio adulto o altro familiare per una vittima adulta non in grado di occuparsi delle proprie risorse economiche per ragioni di salute o di età). Anche in questi casi il Comitato dei Garanti esprime una linea d'indirizzo nell'impiego dei fondi che tuttavia non è vincolante.
8. Qualora dall'istanza non emerga la presenza di familiari disponibili e idonei la Fondazione assegna gli aiuti al tutore della vittima minorenni o al Servizio Sociale che attuerà il progetto di aiuto. Le indicazioni del Comitato dei Garanti sull'impiego dei fondi dovranno essere tenute in conto da chi rappresenta la vittima, che tuttavia potrà proporre alla Fondazione, con relazione scritta, di modificare il progetto di aiuto in caso di mutate esigenze della vittima di reato.
9. La formalizzazione della decisione da parte del Comitato dei Garanti dovrà essere verbalizzata dal Direttore e sottoscritta da chi presiede la riunione. Saranno altresì registrate eventuali indicazioni da parte del Comitato dei Garanti sulle modalità di erogazione della somma.

Art. 5

Attuazione della decisione

1. L'intervento deliberato dal Comitato dei Garanti, o dal Direttore nelle procedure d'urgenza, verrà tempestivamente comunicato dal Direttore della Fondazione al Sindaco richiedente, così da far pervenire gli aiuti alle persone offese nel tempo più breve possibile.
2. Qualora gli aiuti siano versati a una pubblica amministrazione o a un servizio pubblico, la Fondazione si accerta che essi siano utilizzati proprio e unicamente in favore della persona offesa. Il Direttore richiede a tal fine una relazione finale – e, per somme superiori ai 6.000

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

c/o Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it

Euro, anche una relazione intermedia – da cui risulti in modo sintetico come sono stati impiegati gli aiuti.

3. In nessun caso la Fondazione eroga fondi direttamente a soggetti privati.
4. Ogni anno il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore, presenta all'Assemblea dei Soci una relazione volta ad evidenziare i casi esaminati, le somme erogate e le ulteriori attività della Fondazione.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dall'Assemblea dei Soci in conformità con le previsioni normative vigenti per la sua selezione.
2. L'incarico del Direttore ha durata triennale e può essere rinnovato, previa selezione, per soli due ulteriori mandati.
3. Il Direttore coadiuva l'attività del Comitato dei Garanti, garantisce l'operatività della struttura e svolge una funzione di raccordo tra gli organi della Fondazione e gli interlocutori esterni, sia per l'elaborazione delle istanze a favore delle vittime, sia per lo svolgimento di iniziative di promozione della Fondazione stessa.
4. Nel corso dell'ultimo trimestre di ogni anno solare il Direttore compie una ricognizione degli aiuti disposti nel corso dell'anno precedente evidenziando quelli per i quali non è stato possibile procedere alla loro erogazione e ne sottopone le motivazioni al Comitato dei Garanti che, in caso di perdurante impossibilità di darvi corso, ne può disporre la revoca.

Art. 7

Attività della Fondazione

L'attività della Fondazione consiste in:

1. Istruttoria sugli interventi richiesti dai Sindaci, ed erogazione dei finanziamenti, come da precedenti artt. 2-5.
2. Istruttoria per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
3. Tenuta libri contabili.
4. Redazione e conservazione dei verbali dell'Assemblea dei soci e delle riunioni del Comitato dei Garanti.
5. Promozione dell'opportunità di aderire alla Fondazione come soci aderenti (Enti Locali) o sostenitori (scuole, università, aziende, ecc.), e svolgimento dell'istruttoria in merito all'adesione di nuovi soci.

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

c/o Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it

6. Istruttoria in merito ad eventuali modifiche statutarie.
7. Istruttoria in merito allo scioglimento, trasformazione o fusione della Fondazione.
8. Stipula di convenzioni e/o di accordi con la Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo di beni e servizi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.
9. Informazione, alla prima assemblea dei soci, circa eventuali elargizioni, donazioni e lasciti pervenuti.
10. Gestione del patrimonio, delle rendite e dei proventi da esso derivanti
11. Sottoscrizioni pubbliche come da successivo art. 7.
12. Attivazione di rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati.
13. Richiesta di contributi elargiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici nazionali o internazionali, anche nell'ambito di progetti elaborati in rete con altri soggetti istituzionali o del terzo settore.
14. Promozione e divulgazione delle attività della Fondazione attraverso le pagine web, nei rapporti con la stampa e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo e opportuno.
15. Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della rete dei servizi sulle necessità delle persone colpite da gravi violenze e sui fenomeni maggiormente connessi all'attività della Fondazione, quali, a titolo di esempio, la violenza di genere o su persone minorenni.

Art. 8

Attivazione di sottoscrizioni pubbliche a sostegno della Fondazione

1. L'attivazione di sottoscrizioni pubbliche è finalizzata al conseguimento delle finalità della Fondazione.
2. La sottoscrizione può essere realizzata anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. Per ogni sottoscrizione di raccolta fondi dovrà essere redatto un apposito bilancio, e dovrà essere istituito un apposito comitato per la gestione dei fondi.
4. I versamenti a sostegno delle specifiche iniziative di sottoscrizione potranno essere effettuati su apposito c/c bancario o in contanti o con assegni, nel rispetto delle normative vigenti.
5. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, pertanto tali somme saranno considerate disponibili solo ad incasso avvenuto.

Bologna, 7 dicembre 2021

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

c/o Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it